

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

N. 499-B

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

approvato dalla Camera dei deputati, in sede di prima deliberazione, nella seduta del 22 luglio 1992, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge

(V. Stampati Camera nn. 86, 445, 529, 534, 620, 806, 841, 851, 854, 898 e 1055)

d'iniziativa dei deputati VIOLANTE, ANGIUS, BARBERA, BARGONE, CESETTI, COLAIANNI, CORRENTI, FINOCCHIARO FIDELBO, FORLEO, IMPOSIMATO, LETTIERI, RECCHIA, RINALDI Alfonsina, RODOTÀ, SENESE, TORTORELLA, e VIGNERI (86); FINI, TATARELLA, ABBATANGELO, AGOSTINACCHIO, ANEDDA, BERSELLI, BUONTEMPO, BUTTI, CARADONNA, CELLAI, COLUCCI, Gaetano, CONTI, GASPARRI, LA RUSSA Ignazio, LO PORTO, MACERATINI, MARENCO, MARTINAT, MASSANO, MATTEOLI, MUSSOLINI, NANIA, PARIGI, PARLATO, PASETTO, PATARINO, POLI BORTONE, ROSITANI, SERVELLO, SOSPIRI, TASSI, TRANTINO, TREMAGLIA e VALENSISE (445); PAPPALARDO (529); BATTISTUZZI, ALTISSIMO, BIONDI, COSTA Raffaele, PATUELLI e ZANONE (534); CASTAGNETTI Pierluigi, DE MITA, MATTARELLA, FRACANZANI, GITTI, VISCARDI, FRONZA CREPAZ, AZZOLINI, BIASUTTI, CIAFFI, MAZZUCONI, ROJCH, NUCCI MAURO, COSTA Silvia, CASILLI, AGRUSTI, GRILLO Luigi, BORRI, SANZA, LUCCHESI, DIANA, FERRARI Wilmo, BACCARINI, SARETTA, SILVESTRI, CORSI, PINZA, ALAIMO, RIVERA, SERRA Giuseppe, MENSORIO, TABACCI, MENSURATI, NICOTRA, MATULLI, TORCHIO, BIOCCHI, DI MAURO e LUSETTI (620); GALASSO Alfredo, PALERMO, NOVELLI, BERTEZZOLO, DALLA CHIESA Fernando, FAVA, GAMBALE, ROZZA GIUNTELLA, NUCCIO, ORLANDO, PISCITELLO e POLLICHINO (806); TASSI (841); PAISSAN, RUTELLI, GIULIARI, DE BENETTI, MATTIOLI, LECCESE, PECORARO SCANIO, CRIPPA, BOATO, PRATESI, BETTIN e SCALIA (851); BINETTI, LIA e FRASSON (854); BOSSI, AIMONE PRINA, ANGHINONI, ARRIGHINI, ASQUINI, BALOCCHI Maurizio, BAMPO, BERTOTTI, BONATO, BORGHEZIO, BRAMBILLA, CALDEROLI,

CASTELLANETA, CASTELLI, COMINO, CONCA, DOSI, FARASSINO, FLEGO, FORMENTI, FORMENTINI, FRAGASSI, FRONTINI, GNUTTI, GRASSI Alda, LATRONICO, LAZZATI, LEONI ORSENIGO, MAGISTRONI, MAGNABOSCO, MAGRI Antonio, MANCINI Gianmarco, MARONI, MATTEJA, MAZZETTO, MEO ZILIO, METRI, MICHIELON, NEGRI, ONGARO, OSTINELLI, PADOVAN, PERABONI, PETRINI, PIOLI, PIVETTI, POLLI, PROVERA, ROCCHETTA, ROSSI Luigi, ROSSI Maria Cristina, ROSSI Oreste, SARTORI, TERZI e VISENTIN (898); MASTRANTUONO, LABRIOLA, LA GANGA, LUCARELLI e ROMANO (1055)

(v. Stampato n. 499)

*modificato, in sede di prima deliberazione, dal Senato della Repubblica
il 18 febbraio 1993*

(V. Stampato Camera n. 86-445-529-534-620-806-841-851-854-898-1055-B)

*nuovamente modificato, in sede di prima deliberazione, dalla Camera dei
deputati il 13 maggio 1993*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 13 maggio 1993*

Modifica dell'articolo 68 della Costituzione

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

1. L'articolo 68 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 68. - I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, nè può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.

L'autorità giudiziaria quando, al termine delle indagini preliminari, ritenga di esercitare l'azione penale nei confronti di un membro del Parlamento, ne dà immediatamente comunicazione alla Camera di appartenenza, trasmettendo gli atti del procedimento. Entro il termine perentorio di novanta giorni dalla comunicazione, nel corso dei quali il procedimento è sospeso, la Camera decide se disporre, a garanzia della libertà della funzione parlamentare, la sospensione del procedimento per la durata del mandato».

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

1. *Identico*:

«Art. 68. - *Identico*.

Identico».

Soppresso